

RISOLUZIONE n. 15/98

Risoluzione in tema di effetti della sentenza penale di patteggiamento ai fini della nomina a giudice tributario e della decadenza dall'incarico, nonché ai fini disciplinari.

1 – Il dibattito concernente la natura e gli effetti della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), disciplinata dagli artt. 444-448 codice di procedura penale, è direttamente rilevante anche nell'ambito della giurisdizione tributaria, occorrendo stabilire se detta sentenza:

- a) *abbia, agli effetti dell'art. 7 D.lgs n. 545/92, efficacia ostativa della nomina a componente delle commissioni tributarie, facendo venir meno il requisito di cui alla lett. c) di detta disposizione, per cui i componenti debbono "non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;*
- b) *conseguenzialmente, ove la pronuncia intervenga dopo la nomina, se la condanna operi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), quale causa di decadenza dall'incarico di componente di commissione tributaria;*
- c) *in ogni caso, anche fuori dalle ipotesi ora enunciate, quale sia la rilevanza della condanna ai fini disciplinari.*

Sul piano generale deve dirsi che la questione degli effetti della sentenza di patteggiamento è stata affrontata dalla giurisprudenza sotto più aspetti, in relazione a ciascuno dei quali essa è pervenuta a conseguenze diverse, tuttavia muovendo da un'opinione di fondo sostanzialmente comune, cioè che la pronuncia conclusiva del procedimento presenta un particolare contenuto, solo in parte coincidente con quello proprio dell'ordinaria sentenza di condanna. E tal è anche il parere della Corte Costituzionale, la quale ha negato che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. sia "una vera e propria sentenza di condanna", poiché l'indagine del giudice relativa alla responsabilità dell'imputato non implica "quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale": l'applicazione della pena, anche se "in un certo modo presuppone pur sempre la responsabilità, è "una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza, che non richiede particolari procedure e, che, pertanto, proprio per tali sue caratteristiche, si presta ad essere adottata in qualsiasi fase del procedimento, compreso il dibattimento".

Giova tuttavia precisare che questo orientamento, che non trova concorde la prevalente dottrina (propensa a ravvisare nella pronuncia una vera e propria condanna), si è formato essenzialmente sulla base di statuizioni del giudice penale in tema di effetti penali in senso stretto della sentenza, mentre – 192 come si vedrà – a conclusioni difformi, ancorché non sempre univoche, pervengono la giurisprudenza civile e quella amministrativa.

2 – La diversità delle conclusioni non deve tuttavia sorprendere, siccome essa è correlata, a ben guardare, ai differenti tipi di effetti che scaturiscono dalla sentenza, in funzione dei quali vanno analizzati, infatti, gli scarni dati normativi riflettenti l'istituto, di carattere generale o disciplinanti specifiche fattispecie. In particolare, a parte l'ovvia efficacia della sentenza ai fini del-

a meno che in determinate fattispecie la legge non disponga altrimenti. Il legislatore, cioè, ha opportunamente evitato di prendere posizione sulla qualificazione della sentenza e ha disciplinato gli effetti della pronuncia con criterio empirico, statuendone, appunto, la normale equipollenza alla sentenza penale. Si tratta, all'evidenza, di una norma di chiusura, cui occorre far capo in assenza di contrari indici normativi; e significativa conferma del carattere totalizzante della disposizione si ricava anche dalla sua collocazione dopo la regola concernente specificamente i giudizi civili ed amministrativi.

Ora, quanto agli effetti propriamente penali, (sub 2), lo stesso art. 445 ed altre disposizioni del codice di rito indicano quelli che, sebbene normalmente correnti al giudicato di condanna, non si verificano per le sentenze emesse a seguito di patteggiamento. In particolare, non si applicano le pene accessorie e le misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca obbligatoria nei casi (tassativamente) previsti dall'art. 240, comma 2, c.p. e da leggi speciali; le sentenze non vanno iscritte nei certificati generali e penali del casellario giudiziale spediti ad istanza di privati, ex art. 689, comma 2, lett. a) n. 5 e lett. b) (è pacifico che la non iscrizione è stabilita dalla legge, sicché non occorre una specifica statuizione del giudice); l'imputato non va condannato al pagamento delle spese processuali.

Fuori da queste ipotesi, normativamente previste, la Corte di Cassazione, modificando l'orientamento inizialmente invalso, ha recentemente escluso che la sentenza comporti *ope legis* la revoca di una precedente sospensione condizionale nei casi di cui all'art. 168, comma 1, c.p., nella considerazione che tale revoca – per l'implicita riprovazione speculare alla prognosi di ravvedimento a suo tempo formulata a favore dell'imputato – postula necessariamente una sentenza pronunciata sulla base di un accertamento di responsabilità fondato su una *cognitio plena*, nel contraddittorio delle parti, accertamento che non viene compiuto con la sentenza in esame, la quale si sostanzia nell'applicazione di una pena “senza giudizio”.

Per converso, è stato affermato che la sentenza è rilevante agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o professionalità nel relato, nonché della dichiarazione di delinquente abituale, la quale non è inibita dall'art. 445 c.p.p., non trattandosi di una misura di sicurezza, ma di una condizione personale del reo; ed è altresì pacifico che la condanna costituisce un precedente agli effetti di norme penali correlate alla reiterazione di determinate condotte, come, ad es., gli artt. 707 e 708 c.p..

Le linee sistematiche della giurisprudenza penale, in estrema sintesi ora ricordata, si ritrovano in alcune recenti pronunzie della Corte di Cassazione, la quale, nel confermare la peculiarità della sentenza di patteggiamento – che non implica la ricostruzione giudiziale del fatto ed il concreto accertamento della responsabilità – ne rinviene il fondamento primario in un negozio di

natura processuale, con cui l'imputato accetta di essere condannato senza un vero e proprio giudizio. Ma ciò non riduce l'intervento del giudice ad una mera ratifica della richiesta delle parti, in quanto con la pronuncia occorre verificare la correttezza della qualificazione giuridica del reato accettata dalle parti; l'esistenza dell'accordo di queste su una determinata pena e la congruità della stessa anche con riferimento all'applicazione e alla comparazione delle eventuali circostanze; l'assenza di cause di non punibilità, di non procedibilità o di estinzione del reato medesimo; e la concedibilità della sospensione condizionale, qualora l'efficacia della richiesta sia subordinata alla concessione del beneficio. Si è in presenza, cioè, di un provvedimento giurisdizionale che, pur con lo speciale contenuto ricollegabile alla sua genesi volontaristica, si inquadra fra le pronunce di condanna e dà luogo, nei limiti innanzi visti, agli effetti propri della sentenza, rimanendone esclusi solo quelli che implicano un diretto giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione della vicenda.

4 – Le considerazioni innanzi svolte consentono di pervenire agevolmente alla conclusione, accolta dalla prevalente giurisprudenza civile ed amministrativa, che nelle fattispecie indicate sub *c*) – in tema, cioè, di effetti *ipso iure* in materie diverse dalla penale – attribuisce alla sentenza di patteggiamento la stessa valenza di ogni altra pronuncia di condanna. Se si ritiene che la sentenza di applicazione della pena su richiesta si distingue dalla ordinaria sentenza di condanna perché, essendo fondata sulla volontà delle parti, è avulsa da un vero e proprio accertamento positivo di responsabilità, si deve riconoscere che il principio generale posto dall'art. 445 c.p.p., di equiparazione ad una pronuncia di condanna, legittima tutti gli effetti che derivano automaticamente dalla condanna, cioè, senza che, in sede applicativa dell'effetto, scaturente direttamente dalla legge, si possa o si debba svolgere un accertamento circa l'oggettiva ricostruzione dei fatti o un nuovo apprezzamento in ordine alla responsabilità o colpevolezza del condannato. Come il giudice del patteggiamento è tenuto ad applicare, ancorché non se ne faccia menzione nell'accordo delle parti, gli effetti sanzionatori che non postulano un giudizio di responsabilità, ma conseguono di diritto dalla condanna, così, e a maggior ragione, si producono tutti gli altri effetti extrapenali che in base ad una espressa previsione di legge, scaturiscono automaticamente dalla condanna, la quale viene in considerazione come fatto giuridico, senza alcuna valutazione circa il fondamento della pronuncia.

Sostanzialmente in questo ordine di idee la giurisprudenza amministrativa in materia di pubblico impiego, in ipotesi di destituzione consequenziale a condanna penale, ha *tout court* equiparato a quest'ultima la sentenza di patteggiamento, accomunate nello stesso trattamento ancorché il provvedimento

di destituzione non consegue più di diritto, com'è noto. Con riguardo, poi, a leggi sopravvenute nella vigenza del nuovo codice di procedura penale, a ragione è stato altresì osservato che in questi casi si deve presumere che il legislatore, usando la generica dicitura "sentenza di condanna", abbia inteso comprendere nella previsione anche le condanne patteggiate.

Con riferimento ad incarichi onorari elettivi – perciò in situazioni non dissimili da quelle concernenti la provvista dei giudici tributari – la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'art. 1 L. 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la decadenza di diritto dalla carica di consigliere comunale per effetto di condanna penale, è applicabile anche alla sentenza conseguente a patteggiamento, la quale è equiparata a quella emessa all'esito di un processo celebrato con rito ordinario: tale condanna – ha osservato la Corte – viene assunta come fatto storico, in quanto il giudice civile non è chiamato ad accertare autonomamente la sussistenza del fatto-reato, la sua commissione da parte del candidato o del cittadino eletto e l'elemento del dolo o della colpa, bensì è soltanto tenuto a verificare che lo stesso sia stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge e che la condanna sia divenuta definitiva.

Questo discorso è puntualmente valido nelle fattispecie che si considerano, nelle quali, ai sensi dell'art. 7 lett. c) del D.lgs n. 545/92, l'assenza di condanne per delitti non colposi e per reati (delitti e contravvenzioni) in materia tributaria è assunta. Come si è visto, a requisito per la nomina a giudice tributario; e, per effetto dell'art. 12 della stessa legge, che commina la decadenza dall'incarico nel caso che il giudice venga a perdere alcuno dei requisiti della nomina, il sopraggiungere di una tale condanna è causa di decadenza, la quale è dichiarata con decreto del Ministro delle Finanze previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Nel primo caso si tratta di un effetto scaturente direttamente dalla legge, essendo la stessa costituzione del rapporto preclusa dall'esistenza della pronuncia di condanna; nel secondo caso la decadenza dalla carica non è automatica, occorrendo un apposito provvedimento, ma questo – come espressamente avverte la norma (art. 12, comma 2) – ha carattere dichiarativo, operando la causa di decadenza *ope legis*, senza che sia ammissibile una diversa valutazione della responsabilità da parte del Consiglio di Presidenza (le cui deliberazioni sono, com'è noto, vincolanti per il Ministro delle Finanze). E anche nelle ipotesi in esame si tratta di previsioni normative intervenute nella vigenza del nuovo codice di procedura penale, sicché è ugualmente lecito ritenere che il legislatore abbia tenuto conto dell'istituto del patteggiamento ed abbia inteso attribuire la stessa valenza ai due tipi di condanna.

Si può ancora osservare che, come per la materia elettorale, l'equiparazione appare sorretta da un'ulteriore *ratio*, strettamente connessa alle esigenze che giustificano la rigorosa disciplina suddetta (caratterizzata dall'automa-

tismo della decadenza), vale a dire la funzione giurisdizionale esercitata e soprattutto il carattere onorario dell'ufficio; infatti, nel bilanciamento dell'interesse del privato al conseguimento e al mantenimento dell'incarico rispetto all'interesse pubblico di assicurare l'esercizio della funzione da parte di soggetti particolarmente qualificati, risulta razionale la scelta legislativa di dare la prevalenza a quest'ultimo. In questa logica, l'equiparazione dei tipi di condanna si giustifica anche con la finalità di impedire l'accesso all'incarico giurisdizionale onorario ed il mantenimento del medesimo a coloro che, avendo accettato una pronuncia di condanna, nella considerazione sociale sono accomunati ai condannati a seguito di un processo ordinario e nei cui confronti, configurandosi quanto meno un'ipotesi di responsabilità, è legittimo un giudizio di disvalore, che ben può essere considerato dal legislatore in relazione ad un incarico onorario. Argomento, codesto, che si segnala *ad abundantiam*, posto che l'equiparazione scaturisce, come si è visto, dal disposto legislativo.

5 – In definitiva, ai quesiti enunciati (al n. 1) sub a) e b), deve darsi risposta positiva, dovendosi equiparare la condanna a seguito di patteggiamento a quella riportata in un giudizio ordinario. Pertanto tale sentenza è ostativa della nomina a componente delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 7, lett. c), D.lgs n. 545/92 e, ove sia pronunciata dopo la nomina, è causa di decadenza dall'incarico di componente di commissione tributaria, ex art. 12, comma 1, lett. a). Quanto, poi, al quesito sub c) occorre dire che esso riguarda soltanto le sentenze di condanna per reati diversi da quelli previsti dall'art. 7 citato, le quali, ovviamente, possono assumere rilievo sul piano disciplinare in relazione ai fatti contestati ma, stante l'inefficacia della sentenza nei giudizi diversi da quello penale, ex art. 445 c.p.p., gli stessi vanno accertati e valutati nell'ambito del procedimento disciplinare.

In particolare, si deve ritenere che la sentenza di patteggiamento possa essere valutata alla stregua di una prova incompleta (o frammento di prova) del fatto illecito. In quanto tale, essa potrebbe giustificare, in via provvisoria, la sospensione facoltativa del giudice tributario dall'incarico, ai sensi dell'art. 30 R.D. n. 511/1946, ma non la decisione di responsabilità dell'incolpato, giacché quest'ultima deve fondarsi sulla prova piena del fatto illecito. A quest'ultimo fine, è necessario che l'elemento di prova rappresentato dal documento-sentenza di patteggiamento sia integrato da altri elementi di prova, eventualmente costituiti dagli stessi atti di indagine utilizzati nel rito penale premiale. Ma si tratta di ipotesi marginali, giacché – come si è visto – una violazione in sede *stricto sensu* disciplinare si può ipotizzare solo per reati minori, diversi da quelli indicati nell'art. 7 citato.